



*Istituto Professionale di Stato - Servizi per l' Enogastronomia e l' Ospitalità Alberghiera  
" S. Savini " - Riccione*

CIRCOLARE INTERNA N. 45

RICCIONE, 07/10/2016  
A tutto il personale della scuola

**Oggetto: Vigilanza degli allievi**

In ottemperanza alla normativa vigente, si ricorda che la vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a sé stessi. Sul personale gravano, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di vario tipo (penale, civile, amministrativo o patrimoniale) che vanno attentamente considerate:

- la custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola rispetto agli altri obblighi di servizio; conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623);

-“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” ( art. 2048 c.c.);

- nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, la repentinità e l'imprevedibilità del fatto dannoso gli hanno impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno; il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009);

Si sottolinea, inoltre, che l'affidamento dei figli minori all'amministrazione scolastica e, per il suo tramite al personale docente, non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito da quelli commesso. Infatti la responsabilità del genitore ai sensi dell'art.2048 , 1° c., e quella del precettore , ex art.2048, 2° c., per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l'affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di colpa in vigilando, non anche da quella di colpa in educando, ”

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/647502 - Fax 0541/640640  
47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q

[www.alberghieroriccione.it](http://www.alberghieroriccione.it) E-mail: [rnrh01000q@istruzione.it](mailto:rnrh01000q@istruzione.it)





## *Istituto Professionale di Stato - Servizi per l' Enogastronomia e l' Ospitalità Alberghiera " S. Savini " - Riccione*

rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti ” (cfr. Cass. 21 settembre 2000, n.12501, in Giust. Civ., 2000, I, 2835; cfr. anche Cass. 26 novembre 1998 n.11984, in Giust. Civ. mass. 1998, 2460, secondo cui l'inefficacia dell'educazione impartita dai genitori, ai fini dell'affermazione della loro responsabilità per il risarcimento del danno causato dai loro figli, è desumibile anche dalla condotta di questi in violazione di leggi e regolamenti); si evidenzia che l'obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli allievi e pertanto si affievolisce progressivamente con il crescere della loro età. (Trib. di Genova – Sez. I, Stralcio – n.2235 del 9 giugno 2002).

**Tutto ciò premesso, si adottano le seguenti misure organizzative che tutto il Personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente.**

### **La vigilanza durante il tempo di permanenza degli studenti nella scuola.**

L'obbligo di vigilanza si estende da quando l'alunno entra nella scuola fino al momento in cui terminano le attività scolastiche.

### **Dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula**

Ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo i posti assegnati a ciascuno dal DSGA nel Piano annuale delle attività.

Al personale docente compete la vigilanza degli alunni per tutto il periodo di permanenza nella scuola. In particolare, si ricorda quanto segue:

per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (ore 7.55). Ciascun docente è tenuto ad osservare il proprio orario di servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della “culpa in vigilando”; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante; durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che è tenuto alla loro sorveglianza durante le ore di lezione gli insegnanti devono limitare l'uscita degli alunni dall'aula/ palestra/ laboratorio solo per attendibili esigenze personali e una alla volta. In ogni caso non vanno concessi permessi in tal senso durante le prime ore di lezione o appena al termine dell' intervallo.

### **Durante i cambi di turno fra i docenti**

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, vigilando, nel posto che è stato loro assegnato, le aule interessate al cambio di turno finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva. Il docente, appena lasciata la classe, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che è in attesa del proprio cambio di recarsi nella

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/647502 - Fax 0541/640640  
47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q  
[www.alberghieroriccione.it](http://www.alberghieroriccione.it) E-mail: [rnrh01000q@istruzione.it](mailto:rnrh01000q@istruzione.it)





## *Istituto Professionale di Stato - Servizi per l' Enogastronomia e l' Ospitalità Alberghiera "S. Savini" - Riccione*

classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei professori nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza. Va ricordato agli studenti che non è loro consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto.

### **Durante gli intervalli**

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai docenti nelle rispettive classi.

La vigilanza sugli alunni nei periodi d'intervallo è assicurata dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione per i primi 5 minuti (prima ricreazione) e 10 minuti (seconda ricreazione) e al docente dell'ora successiva per i 5 minuti (prima ricreazione) e 10 minuti (seconda ricreazione) successivi per la ricreazione 10.55-11.05/13.45-14.05. La prima ricreazione si svolge all'interno degli ambienti della sede della classe, mentre la seconda, per i primi 10 minuti in classe e per i successivi 10 anche in cortile ma con la presenza del docente in orario. I docenti, durante la prima ricreazione, dovranno rimanere sulla porta dell'aula, per vigilare contemporaneamente, sia i ragazzi che rimangono all'interno che gli allievi nei corridoi, con particolare attenzione alle zone dove ci sono le porte di collegamento con l'esterno. Anche i collaboratori scolastici, durante gli intervalli, vigileranno, in collaborazione con i docenti, gli spazi di propria competenza (anditi, aule, bagni, corridoi).

**Tutto il Personale in servizio (Docente, ATA), qualora notasse situazioni anomale tra gli studenti o atteggiamenti lesivi delle persone e cose, è tenuto ad intervenire, a identificare i responsabili e a segnalare il tutto alla Dirigenza scolastica o al DGSA o ai collaboratori del Dirigente.**

**Studenti che non si avvalgono dell'IRC e studenti che hanno scelto l'insegnamento alternativo o lo studio individuale: dovranno disporre di uno spazio preciso ed essere vigilati dal personale scolastico (da docenti).**

**Studenti che hanno scelto di non essere presenti a scuola:** chi non ha scelto l'IRC non ha alcun obbligo, e quindi non è tenuto ad essere presente a scuola durante l'ora di RC se inserita in prima o ultima ora. I genitori degli allievi minorenni devono dichiarare per iscritto che consentono ai figli di assentarsi dalla scuola in quelle ore. Questa possibilità è stata inizialmente definita dalla circ. min. 9/1991 applicativa delle sentenze della Corte costituzionale n.203/1989, n.13/1991 per le quali chi non segue l'insegnamento della religione cattolica è in uno "stato di non obbligo".

### **Infortuni e malori**

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/647502 - Fax 0541/640640  
47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q  
[www.alberghieroriccione.it](http://www.alberghieroriccione.it) E-mail: [rnrh01000q@istruzione.it](mailto:rnrh01000q@istruzione.it)



Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli  
Responsabile del procedimento: DSGA Elena Muccioli  
Percorso: C:\Users\Edera\Downloads\045 - VIGILANZA DEGLI ALLIEVI.doc

Pratica trattata da: Loredana Molari



## *Istituto Professionale di Stato - Servizi per l' Enogastronomia e l' Ospitalità Alberghiera " S. Savini " - Riccione*

Si ricorda la necessità di attivare procedure organizzative di emergenza in caso di infortunio e/o malore degli alunni da parte dell'insegnante in servizio:

- far mantenere la calma agli altri allievi
- evitare che si crei affollamento attorno all'infortunato
- valutare la gravità dell'accaduto per i Primi Soccorsi
- chiedere l'intervento dei Collaboratori Scolastici in servizio, che avvertono anche l'Addetto al Primo Soccorso del Piano,
- se necessario far chiamare il "118"
- avvertire il Dirigente Scolastico o il DGSA o i collaboratori del Dirigente terminata l'emergenza,
- segnalare l'accaduto all'Ufficio di Protocollo che provvede ad annotarlo sull'apposito registro e attiva, se del caso, tutte le procedure assicurative dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata.

**N.B.:**

**In nessun caso rimuovere l'alunno con malore. Tenere l'alunno in condizioni confortevoli in attesa dei soccorsi. Avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.**

### **Vigilanza durante visite guidate/viaggi d'istruzione**

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. E' previsto "almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta(C.M.n.291/92)".

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato un accompagnatore in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – in ragione di un accompagnatore fino a due alunni disabili.

### **Vigilanza degli studenti in caso di sciopero**

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia il personale collaboratore scolastico, ha il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Giuseppe Ciampoli

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/647502 - Fax 0541/640640  
47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q  
[www.alberghieroriccione.it](http://www.alberghieroriccione.it) E-mail: [rnrh01000q@istruzione.it](mailto:rnrh01000q@istruzione.it)





*Istituto Professionale di Stato - Servizi per l' Enogastronomia e l' Ospitalità Alberghiera  
"S. Savio" - Riccione*

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/647502 - Fax 0541/640640  
47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q  
[www.alberghieroriccione.it](http://www.alberghieroriccione.it) E-mail: [rnrh01000q@istruzione.it](mailto:rnrh01000q@istruzione.it)



Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli

Responsabile del procedimento: DSGA Elena Muccioli

Percorso: C:\Users\Edera\Downloads\045 - VIGILANZA DEGLI ALLIEVI.doc

Pratica trattata da: Loredana Molari